

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 9/2020 DEL 15 MAGGIO 2020

APPROVATO IL DECRETO RILANCIO CON MISURE PER LA SANITÀ, L'ECONOMIA, IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI

Nella seduta del 13 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo completo, anticipiamo le principali misure previste a sostegno delle imprese e del lavoro così come riassunte dal Governo nel corso della conferenza stampa

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

- un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. *L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata*, come segue:
 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;
 - 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
 - 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e *sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate* mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

- **l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP** dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo**. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- **l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU**, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
- **la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

- il **rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese**, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
- ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
- ai **liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi** (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di **aprile 2020**;
- ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO)** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di **aprile 2020**. Agli stessi per il mese di maggio spetta il contributo a fondo perduto
- ai **lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di **aprile 2020**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai **lavoratori del settore agricolo** già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di **aprile 2020** un'indennità di importo pari a 500 euro;
- ai **liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di **maggio 2020** pari a 1000 euro;
- ai **lavoratori titolari di rapporti di co.co.co.** iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di **maggio 2020** pari a 1000 euro;
- Agli imprenditori iscritti all'AGO l'indennità è rinnovata per il solo mese di aprile per l'importo di 600 euro
- è riconosciuta un'indennità per i mesi di **aprile e maggio**, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai **lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo)** aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di **aprile e maggio 2020**, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene stabilita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

- **cancellazione clausole IVA:** sopresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
- **detrazione nella misura del 110%** delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (**ecobonus**), la riduzione del rischio sismico (**sismabonus**) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
- **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro:** è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
- **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro:** ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene

riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;

- **compensazioni fiscali:** a decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
- **credito imposta ricerca e sviluppo al sud:** maggiorazione dell'aliquota ordinaria dal 12% al 25% per grandi imprese e dal 12% al 35% per medie imprese e dal 12% al 45% per piccole imprese;
- **riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia:** dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva;
- **incentivi per gli investimenti nell'economia reale:** potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
- **versamenti sospesi fino a settembre:** prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
- **sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni:** fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione;
- **sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento:** per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
- **sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo:** si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
- **proroga termini per notifiche atti:** gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
- **proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni:** la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento;
- **rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:** rinviata al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta;
- **rinvio dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;**
- **rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;**
- **modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.**
- **Tax credit vacanze:**
 - per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
 - fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
 - promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020;
 - ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.
- **Misure per l'editoria e le edicole**
 - limitatamente all'anno 2020, l'innalzamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari al 50%;
 - al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;
 - in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta dell'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;
 - a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020;
 - per il 2020, l'applicazione dell'IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95%, in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.

- ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un **“buona mobilità”**, pari al **60%** della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autoveicoli. Tale “buona mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste;
- viene introdotto il **rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari**. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento;
- si agevolano le **associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
- **Misure per l’agricoltura**
 - Si istituisce il **“Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”**, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
 - Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.
- si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**;
- per il mese di maggio si introduce il **“reddito di emergenza”**, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
- per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’**indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione**, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
- l’istituzione del **“Fondo Patrimonio PMI”**, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;
- ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del **“Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”**, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto **“cura Italia”**, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un **“Fondo per il trasferimento tecnologico”**, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;
- ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura **“Smart&Start Italia”**;

Come si può intuire da questo lungo elenco, peraltro non esaustivo, il Decreto Rilancio avrà un forte impatto anche in termini di adempimenti.

Restiamo in attesa di poter leggere il testo definitivo e nei prossimi promemoria scenderemo nel dettaglio dei principali provvedimenti.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 9/2020 DEL 15 MAGGIO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – MISURE DECRETO RILANCIO

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha approvato il decreto Rilancio che contiene novità in merito alle misure volte a far fronte all'emergenza Coronavirus. Il decreto approvato dal Governo prevede modifiche al decreto Cura Italia in tema di **ammortizzatori sociali**. Viene confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario FIS, con causale Covid-19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto. Viene prevista la possibilità per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid-19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. **Quindi un totale di 14 settimane fruibili dal 23 febbraio al 31 agosto**. Vengono poi previste **ulteriori 4 settimane** aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid-19 che potranno essere utilizzate solo a partire **dal 1° settembre e fino al 31 ottobre**. Il limite della duplice articolazione temporale (5+4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale Covid-19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e di conseguenza in continuità con il primo gruppo di 14 settimane (18 settimane consecutive). Ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19, è confermato che spetta l'assegno per il nucleo familiare. I datori di lavoro che avranno esaurito le prime 14 settimane (9+5) prima del 31 agosto, non potranno attivare le ulteriori 4 settimane prima del 1° settembre e non potranno gestire eventuali esuberanti visto il **blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo per altri tre mesi**. Di conseguenza per gestire il periodo di ponte potranno far fruire le ferie accantonate e non godute, attivare gli ammortizzatori sociali tradizionali oppure l'alternanza di periodi di lavoro a periodi di formazione.

Il Decreto Rilancio contiene anche il via libera **all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari**. **I datori di lavoro possono presentare domanda** per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. **Analogamente i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019**, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi 6 dalla presentazione della domanda. La presentazione della domanda di emersione comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti per l'impiego dei lavoratori.

Le due sanatorie del lavoro riguardano l'emersione del lavoro irregolare e la possibilità di occupazione dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. **Nel primo caso, la regolarizzazione riguarda lavoratori italiani o cittadini stranieri già occupati e con contratto di lavoro in corso. Nel secondo, invece, è consentita la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se privi di permesso di soggiorno**. L'emersione in questo caso non riguarda un lavoro pregresso ma piuttosto la possibilità di occupazione del lavoratore straniero privo di un titolo di soggiorno che non avrebbe potuto essere altrimenti assunto da un datore di lavoro. **In entrambe le casistiche** l'attività di occupazione dei lavoratori, affinché si possa procedere all'emersione o all'assunzione, **si riferisce ai settori dell'agricoltura**, dell'allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia affetti da patologie che ne limitano l'autosufficienza; **lavoro domestico**.

Accanto a tale ipotesi è inoltre prevista la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo per il territorio nazionale, della durata di sei mesi al fine di trovare una occupazione regolare. I cittadini stranieri, inoltre, devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data e non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

Il DL Rilancio rinfanzia le **indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori** per i mesi di aprile e maggio 2020. **Ad aprile i 600 euro** vanno a professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. iscritti alla gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore dello spettacolo, lavoratori agricoli. **A maggio 1.000 euro** per i liberi professionisti titolari di partita Iva che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai co.co.co che hanno cessato il rapporto di lavoro. Agli imprenditori iscritti all'AGO l'indennità è rinnovata per il solo mese di aprile per l'importo di 600 euro.

Ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di **aprile e maggio 2020**, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. Le somme sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici **non siano conviventi** col datore di lavoro.

Il decreto prevede l'istituzione del **Reddito di emergenza**, con lo scopo di tutelare circa 1 milione di nuclei familiari in difficoltà e finora esclusi dai sussidi. Il Reddito di emergenza oscilla **da 400 a 800 euro** a seconda del nucleo familiare ed è erogato in due quote. Le domande si presentano all'Inps entro il mese di giugno. Per ottenerlo occorre la residenza in

Italia, il reddito familiare inferiore al Reddito spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10 mila euro e Isee inferiore a 15 mila euro.

Il decreto prevede che i genitori titolari di rapporto di lavoro dipendente con almeno un figlio minore di anni 14, hanno il diritto di svolgere **smart working**, da remoto, fino al termine dello stato di emergenza.

Vengono prorogati i **congedi parentali fino a un massimo di 30 giorni** per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni che riceveranno un'indennità al 50% della retribuzione. In alternativa è consentito cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del Dl Cura Italia che diventa di 1.200 euro per chi non l'ha ancora ottenuto, da spendere anche per i centri estivi e i servizi integrativi all'infanzia.

Viene prorogata da 2 a 4 mesi complessivi la sospensione delle misure di condizionalità per i percettori del **reddito di cittadinanza**. Non dovranno recarsi nei centri per l'impiego per eventuali offerte di lavoro. Si promuove il lavoro agricolo, consentendo ai beneficiari del reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali, naspi e dis-coll, di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici nel limite di 2 mila euro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*